



Tribunale di Barcellona P.G.

DECRETO N. 11.

Oggetto disposizioni in materia di contributo unificato nei procedimenti soggetti al rito semplificato di cognizione – art. 281 *decies* e ss. p.p.c. (già 702 *bis* c.p.c.).

- Viste la riforma del processo civile di cui al d.lv. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia) entrata in vigore in data 1 marzo 2023 in conseguenza della l. 197/2022;
- rilevato che mediante la riforma agli artt. 281 *decies* c.p.c. e ss. è stato disciplinato il rito semplificato di cognizione, già previsto dagli artt. 702 *bis* c.p.c.;
- valutata la necessità di dare a disposizione alle Cancellerie in ordine alla verifica della corrispondenza del corretto contributo unificato relativo ai procedimenti introdotti con la nuova ritualità, a partire dal 1° marzo 2023;
- considerato che il procedimento semplificato è stato collocato nel secondo libro del Codice di Procedura Civile non più tra i procedimenti speciali del libro IV, come previsto per il vecchio rito sommario, che viene a sostituire;
- rilevato che non vi è piena continuità fra il rito di cui agli artt. 281 *decies* c.p.c. e quello, precedentemente in vigore, di cui all'abrogato art. 702 *bis* c.p.c., ancorchè, dal momento che per il primo è previsto, come provvedimento definitivo la sentenza, piuttosto che l'ordinanza;
- rilevato che, ad oggi, non risultano pervenute indicazioni da parte del Ministero della Giustizia in ordine alla determinazione del contributo unificato;
- rilevato che il rito di cui all'art. 281 *decies* c.p.c. è collocato nell'ambito del Libro II del codice di rito, e non più nel Libro IV;
- che, pertanto, non appare applicabile al rito in questione la disciplina di cui all'art. 13 c. 3 d.P.R. 115/82 (riduzione del 50% della misura del contributo unificato) espressamente riferibile ai soli procedimenti speciali di cui al Libro IV, titolo I;
- che, conseguentemente, deve ritenersi applicabile la disciplina generale di cui all'art. 13 comma 1 d.P.R. 115/82, con determinazione del contributo unificato in misura piena, in rapporto al valore della controversia;

tanto premesso,

si dispone

che la cancelleria proceda al controllo di regolarità dell'importo del contributo unificato per i procedimenti iscritti a ruolo con rito semplificato di cognizione di cui all'art. 281 *decies* c.p.c. nella

misura piena individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 del D.P.R. n° 115/2002, salvo le diverse disposizioni speciali previste dal D. Lgs.vo n° 150/2011, Capo III.

Il presente provvedimento ha efficacia dal 1° marzo 2023.

Si comunichi alle cancellerie civili del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, ai Sigg.ri Magistrati di Area Civile e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.

Si comunichi, per conoscenza, al Sig. Presidente della Corte d'Appello ed al Ministero della Giustizia.

Si pubblichi sul sito istituzionale del Tribunale.

Barcellona P.G., 07/03/2023

il dirigente
(Antonino Ciccio)



il presidente
(Giovanni De Marco)

